



# COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia  
Comando Polizia Municipale

Prot. 15007

Ordinanza n° 16

**DIVIETO DI AFFISSIONE E/O COLLOCAZIONE DI LOCANDINE, MANIFESTI, STRISCIONI, PUBBLICITA', ANNUNCI SUI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DELLA SEGNALETICA STRADALE, DELLE TRANSENNE PARA-PEDONI ED IN TUTTI I SITI NON AUTORIZZATI.**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### PREMESSO:

- **Che** in occasione di eventi vari è invalsa l'abitudine di rendere noti tali eventi con la l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni e annunci sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, sulle transenne para-pedoni ed in altri siti, comunque, non autorizzati, ivi compresi muri e pareti;
- **Che** alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati sui pali dell'illuminazione, sui pali della segnaletica stradale ed in altri luoghi non autorizzati, ivi compresi muri e pareti;
- **Che** la conseguenza di tale deprecabile comportamento costituisce un degrado del decoro urbano seriamente compromesso dal fatto che il materiale affisso, o comunque collocato, mediante l'utilizzo di nastro adesivo, resta lì abbandonato anche quando la ricorrenza a cui si riferiscono è passata;
- **Che** tali affissioni e/o collocazioni avvengono con frequenza incessante in quanto al materiale relativo ad eventi passati si sovrappone altro materiale riferito a nuovi da pubblicizzare;
- **Che**, oltre a ciò, i manifesti e le locandine di cui trattasi, in alcuni casi, vengono affissi, o collocati, direttamente sui segnali stradali imbrattandoli e/o danneggiandoli, e/o comunque, annullandone e compromettendone la funzionalità con serio e grave pericolo per la circolazione stradale;

### RITENUTO, quindi:

- opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela e salvaguardia del decoro urbano seriamente compromesso dall'affissione selvaggia di cui trattasi;
- doveroso vietare l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni e annunci sui pali della pubblica illuminazione, sui pali e sui segnali, sulle transenne para-pedone ed in tutti gli altri siti non autorizzati, ivi compresi muri e pareti;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003, il quale dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00;

**RICHIAMATI**, altresì, gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

**EVIDENZIATO**, in particolare, il contenuto dell'art. 15 del D.Lgs. sopra richiamato il quale dispone che:

- su tutte le strade è vietato danneggiare o imbrattare la segnaletica stradale (comma 1°, lett. b));
- chiunque viola tale divieto è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 ad €155,00;
- da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese;

**VISTO** il D. Lgs. 3.04.2006, n. 152;

**VISTI** gli artt. 7 *bis*, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**ATTESA** la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

### **ORDINA**

1. **E' ASSOLUTAMENTE VIETATA**, in tutto il territorio comunale, l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni e annunci sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, sulle transenne para-pedoni e, in ogni caso, in tutti i siti non autorizzati, ivi compresi muri e pareti.

Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

2. **E' ASSOLUTAMENTE VIETATA**, altresì, in tutto il territorio comunale, l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti e annunci direttamente sui segnali stradali.

Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da €38,00 ad €155,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni previste dal Titolo VI del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Qualora non sia stato possibile procedere all'accertamento dell'autore della violazione, le persone interessate alle ricorrenze i cui nomi o immagini sono riportate sulle locandine, manifesti e annunci, sono obbligati a fornire all'Ufficio procedente, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, le generalità dell'autore della violazione. Qualora queste non siano fornite entro tale termine saranno ritenuti responsabili della violazione le persone interessate alle ricorrenze medesime o pubblicizzate e nei loro confronti saranno applicate le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento viene trasmesso, affinché ne sia data la massima diffusione, agli Uffici di questo Comune confidando nella loro fattiva collaborazione.

La presente Ordinanza viene trasmessa al locale Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri, al Commissariato di P.S. e alla Tenenza della Guardia di Finanza, affinché ne curino la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Il Responsabile del Servizio Ambiente è incaricato di dare al presente provvedimento la più ampia diffusione alla cittadinanza ed alle categorie interessate.

Dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2009

*Il Comandante della Polizia Municipale*  
*Magg. Dott. B. Amorico*

*Il Commissario Straordinario*  
*Dott. M. di Bari*